

Comunicazione per l'Investitore

Gentile Investitore,

con la presente La informiamo dell'opportunità di votare le modifiche dello statuto (lo "Statuto") di JPMorgan Funds (il "Fondo") in un'assemblea generale straordinaria.

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo (il "Consiglio") propone alcune modifiche allo Statuto, le quali:

- riguardano i rischi connessi al mancato pagamento delle sottoscrizioni;
- attengono alle disposizioni relative alla liquidazione, alla riorganizzazione e alla fusione di comparti o classi di azioni;
- riguardano le disposizioni relative alla nomina del Consiglio;
- riflettono le modifiche a livello delle leggi del Lussemburgo; e
- sono di carattere generale e non sostanziale ovvero allineano lo Statuto con le attuali prassi di mercato.

Ulteriori dettagli sulle proposte di modifica e sui motivi per cui il Consiglio le pone a votazione sono riportati di seguito.

Rischi connessi al mancato pagamento delle sottoscrizioni

Il Consiglio propone di migliorare le protezioni esistenti al fine di ridurre il rischio connesso al mancato pagamento delle sottoscrizioni.

Alla sottoscrizione, gli investitori ricevono le azioni del Fondo prima del pagamento in denaro, secondo la prassi comune nel settore. La Società di gestione adempie al regolamento contrattuale nei confronti del Fondo alla data di regolamento prevista anche se l'investitore non ha versato i corrispettivi delle sottoscrizioni. Tale sistema offre agli investitori il vantaggio di vedere gli attivi investiti tempestivamente sul mercato, consentendo al gestore degli investimenti di amministrare efficacemente le sottoscrizioni e i rimborsi e garantendo la certezza dei flussi di cassa.

Il Consiglio propone di modificare lo Statuto e il prospetto del Fondo (il "Prospetto") in modo tale che l'emissione, pur avendo luogo all'accettazione della richiesta di sottoscrizione, sia subordinata all'effettivo versamento del prezzo di acquisto da parte dell'investitore. Fino all'avvenuta ricezione del pagamento, le azioni resteranno in pegno a favore del Fondo. In caso di mancata ricezione del prezzo di acquisto, il Fondo o la Società di gestione avranno la facoltà di rimborsare le azioni senza preavviso, fare valere il pegno e intraprendere eventualmente altri provvedimenti, come descritto nell'Articolo 6 dello Statuto. Ai sensi delle modifiche proposte all'Articolo 6, laddove i proventi del rimborso risultino superiori al prezzo di acquisto originale, la differenza sarà trattenuta dal Fondo, mentre, laddove i proventi del rimborso ovvero qualsivoglia altro importo effettivamente recuperato dall'investitore risultino inferiori al prezzo di acquisto, la differenza sarà a carico del Fondo. Per ulteriori informazioni si rimanda al successivo punto 1.

Disposizioni relative alla liquidazione, alla riorganizzazione o alla fusione di comparti o classi di azioni

Il Consiglio propone di modificare le circostanze in cui è possibile deliberare la liquidazione, la riorganizzazione o la fusione di classi di azioni o comparti, in particolare ove richiesto dalle leggi e dai regolamenti applicabili al Fondo, ai suoi comparti o alle sue classi di azioni o se gli interessi degli azionisti lo giustificano. Il Consiglio eserciterà tali poteri ai sensi dello Statuto modificato solo se lo riterrà nel migliore interesse degli azionisti nel loro complesso. Si rimanda al successivo punto 2.

Disposizioni relative alla nomina del Consiglio

Attualmente, in occasione di ogni Assemblea Generale Annuale ("AGA") viene proposta un'unica delibera per la conferma della nomina di tutti gli Amministratori collettivamente. Il Consiglio vorrebbe modificare lo Statuto in modo tale da poter proporre la rielezione di una combinazione di uno o più amministratori in occasione di ogni AGA con un sistema a rotazione. In questo modo, ciascun Amministratore resterebbe in carica per un massimo di 3 anni prima di essere proposto per il rinnovo della nomina. Questa modifica recherebbe una certa continuità alla composizione del Consiglio, il che a nostro parere è nel migliore interesse degli investitori. Si rimanda al successivo punto 3. Questa modifica non avrà alcun impatto sulle modalità di gestione del Suo comparto.

Ripercussioni delle modifiche a livello delle leggi del Lussemburgo

Il Consiglio propone di riflettere nello Statuto le disposizioni legali introdotte per effetto delle modifiche apportate alla Legge lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle società commerciali. Si rimanda ai successivi punti da 4 a 9. Questa modifica non avrà alcun impatto sulle modalità di gestione del Suo comparto.

Modifiche generali e non sostanziali

Il Consiglio propone svariate modifiche di natura generale e non sostanziale, incluso quanto riportato di seguito (elenco non esaustivo):

- allineamento di disposizioni già contenute nel Prospetto o in altri fondi amministrati dalla Società di gestione;
- prassi correnti della Società di gestione in assenza di disposizioni specifiche nello Statuto o laddove tali prassi siano ammesse ai sensi di una disposizione generale;
- utilizzo di una terminologia uniforme nello Statuto e nel Prospetto; e
- sostituzione dei riferimenti a disposizioni legali non aggiornate/obsolete.

Si rimanda ai successivi punti da 10 a 14. Queste modifiche non avranno alcun impatto sulle modalità di gestione del Suo comparto.

Il Consiglio eserciterà i suddetti poteri ai sensi dello Statuto modificato solo se lo riterrà nel migliore interesse degli azionisti nel loro complesso. Le modifiche non eliminano l'obbligo esistente di inviare un preavviso qualora il Consiglio dovesse decidere di esercitare i poteri conferitigli dallo Statuto. Non si prevede che le modifiche pregiudicheranno in misura sostanziale i diritti o gli interessi degli azionisti esistenti.

Le raccomandiamo di leggere attentamente il presente documento e di votare a favore delle modifiche proposte.

Non è necessario che Lei sia presente di persona per votare. Può utilizzare il modulo di delega per informarci del modo in cui intende votare.

Le modifiche dello Statuto proposte non incideranno in alcun modo sulle politiche e sugli obiettivi d'investimento o sui profili di rischio dei comparti o del Fondo. Gli oneri e le spese a carico del Fondo e degli azionisti resteranno parimenti invariati.

La data di efficacia delle modifiche dello Statuto proposte, subordinatamente all'approvazione delle delibere, sarà il 15 novembre 2017 e il Prospetto del Fondo sarà modificato di conseguenza a tempo debito.

Per ricevere copia delle modifiche dello Statuto proposte, della proposta di Statuto consolidato e del Prospetto rivisto, si prega di contattare la sede legale.

La invitiamo a leggere le informazioni sotto riportate e, in caso di ulteriori domande, La preghiamo di contattare la sede legale o il Suo referente locale abituale.

Informazione importante L'esito dell'assemblea verrà reso noto sul sito internet <http://www.jpmorganassetmanagement.com/sites/extra/>.



Jacques Elvinger *A nome del Consiglio di Amministrazione*

L'Assemblea

Luogo Sede legale del Fondo (come di seguito indicata)

Data e ora 18 ottobre 2017 alle ore 15:00 CET

Quorum Azioni rappresentanti almeno il 50% del valore delle azioni emesse dal Fondo. Qualora il quorum non venga raggiunto, verrà convocata una seconda assemblea generale straordinaria per il 15 novembre 2017 alle ore 15:10 CET con il medesimo ordine del giorno. L'assemblea generale straordinaria riconvocata non prevede alcun quorum.

Votazione Le delibere relative ai punti all'ordine del giorno saranno adottate dalla maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

Il Fondo

Denominazione JPMorgan Funds

Forma legale SICAV

Tipologia di Fondo OICVM

Sede legale

6 route de Trèves

L-2633 Senningerberg, Lussemburgo

Telefono +352 34 10 1

Fax +352 2452 9755

Numero di registrazione (RCS Lussemburgo)

B 8478

Società di gestione JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Questioni che richiedono il Suo voto – La preghiamo di rispondere entro le ore 18:00 CET del 16 ottobre 2017

JPMorgan Funds – Avviso di convocazione dell'Assemblea generale straordinaria

L'assemblea si terrà nel luogo e nella data indicati sopra.

Ordine del giorno dell'Assemblea e dei voti degli Azionisti

Aggiornamento delle disposizioni relative al mancato pagamento delle sottoscrizioni

1 Modificare l'Articolo 6 al fine, tra le altre cose, di:

- stabilire che l'emissione di azioni sia subordinata all'effettivo e valido versamento del prezzo di acquisto da parte del sottoscrittore;
- stabilire che l'accettazione della sottoscrizione e l'emissione delle azioni siano dimostrate tramite il rilascio di una lettera di conferma;
- stabilire che le azioni restino in pegno a favore del Fondo fino all'avvenuto pagamento del prezzo di acquisto da parte del sottoscrittore;
- stabilire che le azioni emesse e il cui corrispettivo non sia stato versato dal sottoscrittore vengano contrassegnate come "non regolate" nel registro degli azionisti e che tale indicazione produca l'iscrizione del pegno nel registro degli azionisti;
- conferire al Fondo o al suo delegato il potere discrezionale di procedere al rimborso o all'annullamento delle azioni emesse a spese del sottoscrittore e senza alcun preavviso, laddove questi non abbia versato il prezzo di acquisto al Fondo o al suo delegato entro la scadenza indicata nel Prospetto, ovvero laddove, prima di tale scadenza, il Fondo venga a conoscenza di circostanze riguardanti l'investitore e capaci, secondo il parere del Fondo o del suo delegato, di scaturire in una situazione in cui l'investitore non sarà in grado o disposto a versare il prezzo di acquisto entro la suddetta scadenza;
- stabilire che il Fondo o il suo delegato possano altresì fare valere i diritti del Fondo relativamente al pegno, a loro assoluta discrezione, e intraprendere un'azione nei confronti dell'investitore oppure dedurre eventuali perdite o costi sostenuti dal Fondo o dal suo delegato da eventuali investimenti in essere dell'investitore nel Fondo;
- stabilire che eventuali differenze tra il prezzo di acquisto e il prezzo di rimborso ed eventuali costi sostenuti dal Fondo o dal suo delegato per fare valere i diritti del Fondo vengano imputate al sottoscrittore del Fondo, previa richiesta scritta, a titolo di compensazione per i danni sofferti dal Fondo o dal suo delegato;

- stabilire che, laddove i proventi del rimborso risultino superiori al prezzo di acquisto e dei suddetti costi, la differenza possa essere trattenuta dal Fondo o dal suo delegato, come pattuito di volta in volta dagli stessi, mentre, laddove i proventi del rimborso e qualsivoglia altro importo effettivamente recuperato dall'investitore risultino inferiori al prezzo di acquisto, la differenza sarà a carico del Fondo o del delegato, come pattuito di volta in volta dagli stessi; e
- stabilire che, fino all'avvenuta ricezione del prezzo di acquisto, il trasferimento o la conversione delle azioni pertinenti non siano consentiti, con sospensione dei diritti di voto e del diritto alla distribuzione dei dividendi.

Aggiornamento delle disposizioni relative alla liquidazione, alla riorganizzazione o alla fusione di comparti o classi di azioni

2 Modificare l'Articolo 21 al fine, tra le altre cose, di:

- descrivere in quali circostanze il Consiglio può decidere (i) di liquidare un comparto, (ii) di chiudere una classe del Fondo mediante fusione con un'altra classe del medesimo comparto, di un altro comparto o di un altro organismo di investimento collettivo in valori mobiliari, (iii) di riorganizzare un comparto e (iv) di procedere alla fusione di comparti, in particolare se le leggi e i regolamenti applicabili al Fondo o ai suoi comparti o classi di azioni lo giustificano ovvero se la proposta è nel migliore interesse degli azionisti; e
- chiarire che si applicheranno le disposizioni sulle fusioni di OICVM contenute nella Legge (come riportato di seguito) nonché in eventuali normative attuative.

Aggiornamento delle disposizioni relative alla nomina del Consiglio

3 Modificare l'Articolo 13 per stabilire che l'assemblea generale degli azionisti in cui vengono eletti gli amministratori del Fondo debba inoltre determinare il numero degli amministratori, il loro compenso e la durata del loro mandato (massimo sei anni) e che gli amministratori vengano eletti con la maggioranza dei voti espressi.

Aggiornamento delle disposizioni introdotte per effetto delle modifiche apportate alla Legge lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle società commerciali

4 Modificare l'Articolo 4 per conferire al Consiglio il potere di aggiornare lo Statuto in caso di trasferimento della sede legale del Fondo in una qualsiasi municipalità del Granducato di Lussemburgo.

5 Modificare l'Articolo 6 al fine, tra le altre cose, di:

- consentire al Fondo di emettere certificati azionari globali ai sensi dell'Articolo 41 della legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali, e successive modifiche; e
- consentire al Fondo di inviare comunicazioni agli azionisti tramite e-mail, a condizione che questi abbiano fornito un indirizzo e-mail e abbiano acconsentito a essere contattati tramite posta elettronica.

6 Modificare l'Articolo 10 al fine di chiarire che le assemblee generali annuali potranno avere luogo all'estero, nei limiti consentiti dalla legge.

7 Modificare l'Articolo 11 al fine, tra le altre cose, di:

- conferire al Consiglio il diritto di sospendere il diritto di voto in sede di assemblea agli azionisti che non abbiano adempiuto ai loro obblighi nei confronti del Fondo o degli altri azionisti; e
- riconoscere agli azionisti la facoltà di astenersi dall'esercitare i loro diritti sulla totalità ovvero su una porzione delle azioni detenute, provvisoriamente o a tempo indeterminato.

8 Modificare l'Articolo 12 al fine di chiarire le circostanze in cui è ammesso l'invio di comunicazioni agli azionisti tramite e-mail nonché la procedura da osservare per mantenere, esercitare o revocare tale diritto.

9 Modificare l'Articolo 17 in modo tale che, qualora venga meno il quorum in sede di assemblea del Consiglio di amministrazione in ragione di un conflitto di interessi riguardante uno o più amministratori, il Consiglio potrà deliberare il deferimento della decisione in merito al punto all'ordine del giorno che ha fatto emergere il conflitto di interessi a un'assemblea degli azionisti.

Aggiornamento dello Statuto, modifiche generali e non sostanziali

10 Modificare l'Articolo 8 al fine, tra le altre cose, di chiarire che:

- il Consiglio ha il potere di limitare o vietare il possesso di azioni da parte di talune persone nei casi in cui ritiene che da tale possesso possa derivare pregiudizio agli interessi del Fondo;
- il termine "Soggetto statunitense", se utilizzato nello Statuto, avrà il significato attribuitogli di volta in volta dal Consiglio e riportato nel Prospetto; e
- il Fondo ha la facoltà di procedere al rimborso o alla conversione di azioni di una classe laddove risulti che un azionista o un beneficiario effettivo di una classe di azioni con criteri di ammissibilità specifici non soddisfa tali criteri.

11 Modificare l'Articolo 22 per:

- aggiungere e chiarire le circostanze in cui il Consiglio può sospendere il calcolo del valore patrimoniale netto delle azioni di un comparto e il prezzo di emissione, di conversione e di rimborso; e
- chiarire che le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione possono essere revocate in caso di sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto.

12 Modificare l'Articolo 23 per aggiungere le regole per la valutazione delle attività liquide e degli strumenti del mercato monetario.

13 Modificare l'Articolo 3 per aggiornare il riferimento alla legge applicabile come segue:

"L'oggetto esclusivo della Società è investire i fondi di cui dispone in valori mobiliari e/o in altre attività finanziarie liquide e in altri strumenti consentiti dalla Parte I della legge del 17 dicembre 2010 relativa agli organismi di investimento collettivo del risparmio, come di volta in volta modificata (la "Legge"), allo scopo di diversificare i rischi di investimento e corrispondere ai propri azionisti i proventi della gestione del proprio patrimonio.

La Società può adottare tutti i provvedimenti ed effettuare tutte le operazioni ritenute utili per il conseguimento e lo sviluppo del suo oggetto sociale, nella misura massima consentita dalla Legge."

14 Modificare vari articoli in modo da procedere a un aggiornamento generale dello Statuto al fine, tra l'altro, di:

- modificare l'Articolo 5 per chiarire che i riferimenti alle classi di azioni nello Statuto devono essere compresi ai sensi dell'Articolo 181 della Legge;
- modificare gli Articoli 6, 21 e 26 per eliminare ogni riferimento alle azioni al portatore, poiché non è in circolazione alcuna azione di questo tipo;
- modificare l'Articolo 14 per sostituire il riferimento al "capitolo 13 della Legge" con un riferimento al "capitolo 15 della Legge";
- modificare l'Articolo 21, al fine di chiarire che le richieste di rimborso e di conversione possono essere revocate alle condizioni stabilite dal Consiglio o dai suoi delegati ed eventualmente riportate nel Prospetto;
- modificare l'Articolo 24, al fine di chiarire che le richieste di sottoscrizione possono essere revocate alle condizioni stabilite dal Consiglio o dai suoi delegati ed eventualmente riportate nel Prospetto;
- modificare l'Articolo 27 per chiarire che, ai sensi dell'articolo 181 della Legge, la liquidazione dell'ultimo comparto rimanente del Fondo comporterà automaticamente la liquidazione del Fondo e dovrà essere approvata in sede di assemblea straordinaria degli azionisti; e
- definire termini, aggiungere chiarimenti minori e rimuovere commenti di transizione, a seconda delle esigenze.

Prossime tappe

Per votare per procura, utilizzi il modulo disponibile su <http://www.jpmorganassetmanagement.com/sites/extra/>. Il modulo deve pervenire presso la sede legale, a mezzo posta o via fax, entro le ore 18:00 CET del 16 ottobre 2017.

Per votare di persona è necessario partecipare all'assemblea.